



COMUNE DI CAMPO DI GIOVE

Provincia di L'Aquila

COPIA

**DETERMINAZIONE SETTORE
AREA AMMINISTRATIVA
Registro Generale N° 106**

Registro Area	Data
N° 23	11-03-2026

OGGETTO: FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N. 1 ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA OASI SAN FRANCESCO N. 23 INT 3 PIANO 1 DI MQ. CATASTALI 57- APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DI DOMANDA.

Vista la Delibera di G.C. n. 102 del 28/11/2025 con la quale veniva dato atto di indirizzo per l'avvio della procedura di assegnazione alloggi E.R.P.

Preso atto che con la suddetta delibera si demandava, tra l'altro, alla Responsabile del servizio amministrativo l'adozione degli atti successivi;

Vista la nota n. 713 del 04/02/2026 ad oggetto riconsegna alloggio Sig.ra Del Giudice Miranda sito in via Oasi San Francesco n. 23 int. 3 piano 1° nel Comune di Campo di Giove;

Ritenuto di dover provvedere in merito mediante la formulazione dell'Avviso Pubblico, ai fini della formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione del predetto alloggio, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che ai sensi dell'art 2 della legge 96/96:

1. I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana ovvero, per i cittadini stranieri, regolare residenza da almeno sette anni consecutivi nel territorio nazionale, nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione;)

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale da almeno sette anni nel bacino di utenza cui appartiene il Comune che emana il bando, salvo che si tratti di

lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, oppure di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; si intende per attività lavorativa principale quella dalla quale si ricava il maggior cospicuo di reddito;)

b-bis) non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni;

b-ter) non avere riportato, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, nonché per i reati di gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi);

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.

È adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'articolo 23 (11) della L. n. 392 del 1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge n. 392 del 1978 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq per 3-4 persone; non inferiore a 75 mq per 5 persone; non inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre. Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalità di cui al presente punto c);

d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati all'interno del territorio nazionale o all'estero, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento. Il valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, deve essere almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio edilizio con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita;

f) condizione economica del nucleo familiare misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE), e riferita a tutti i componenti del nucleo familiare interessato. Ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, il valore dell'ISEE deve risultare non superiore all'importo annuo di euro 15.853,63. La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, disciplina i limiti ISE/ISEE e di reddito in base al numero dei componenti il nucleo familiare e provvede, altresì, al loro periodico aggiornamento; può, inoltre, autorizzare la deroga ai suddetti limiti per lare fronte, in via temporanea, alle situazioni di emergenza abitativa dovuta a calamità naturali;

g) non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g-ter) la domanda è ammissibile nel caso di intervenuto integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito derivanti dai reati di cui alla lettera b-bis) nonché per il reato di invasione di terreni ed edifici di cui all'articolo 633 del Codice penale (15);

g-quater) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese, ad eccezione dei casi di cui al terzo comma dell'articolo

30. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto.

Verificato che, ai sensi dell'art. 3 della citata norma:

All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune ove sono localizzati gli alloggi da assegnare.

Il concorso viene indetto per singoli comuni o per ambiti territoriali sovracomunali in conformità con le direttive emanate dalla Regione in relazione ai provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi; nella seconda ipotesi la direttiva regionale precisa l'ente tenuto all'emanazione del bando.

I bandi vengono emanati di norma oltre il 30 settembre di ogni anno.

Sono tenuti all'emanazione dei bandi di concorso tutti i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Gli altri comuni valutano la necessità di provvedere all'emanazione di detti bandi in relazione alle disponibilità del patrimonio edilizio pubblico già assegnato o di presumibile assegnazione nel corso dell'anno, tenuto conto che gli alloggi debbono essere assegnati entro il termine massimo di 90 giorni dalla disponibilità.

Gli aggiornamenti di norma biennali, previsti dal successivo art. 11, vengono banditi entro il 30 settembre dell'anno di scadenza e la relativa graduatoria definitiva deve essere perentoriamente ultimata entro 12 mesi dall'emanazione del bando.

I bandi di concorsi finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti debbono essere pubblicati mediante l'affissione di manifesti per almeno 20 giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati al bando.

I comuni debbono, altresì, assicurare la massima pubblicizzazione dei bandi con idonee forme tra le quali:

- affissione di manifesti nelle sedi decentrate dei comuni e nelle bacheche delle aziende con più di 100 dipendenti, nella sede o nelle sedi ricadenti nell'ambito territoriale interessato al bando di concorso e nelle sedi degli ATER e degli enti pubblici di rilevanza nazionale; copia dei manifesti va trasmessa agli istituti di patronato aventi sede in almeno un Comune dell'ambito territoriale interessato al bando;

- richiesta di pubblicazione di comunicato stampa ai quotidiani e radio-giornali di maggiore diffusione e ascolto locale.

Nel caso di mancato adempimento, nei termini prescritti, di quanto disposto dal presente articolo, la Regione può provvedere in sostituzione, avvalendosi degli ATER competenti per territorio.

Copia del manifesto viene trasmessa alla Direzione opere pubbliche e al Servizio emigrazione della Giunta regionale d'Abruzzo che provvedono agli adempimenti di competenza anche ai fini della ulteriore diffusione del bando.

Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze abitative, la Giunta regionale può autorizzare, anche su proposta dei comuni, l'emanazione di bandi speciali, indicando gli eventuali requisiti integrativi nonché le forme aggiuntive di pubblicità dei bandi di concorso ritenute più idonee per la capillare informazione dei potenziali richiedenti.

Considerato:

- che dal presente provvedimento non scaturiscono impegni di spesa;

- di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e, quindi, di non essere in posizione di conflitto di interesse;

Visto l'art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito dalla Legge n. 213 del 7.12.2012, ai sensi del quale il Responsabile del Servizio interessato dà atto della

regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

1. di approvare l'Avviso Pubblico, ai fini della formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione dell'alloggio sito in Via Oasi San Francesco n. 23 int. 3 piano 1 di. Mq 57 catastali, di cui all'allegato A) il relativo schema di domanda all'allegato B), e lo schema dell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/03, n. 196 T.U. sulla privacy con relativo consenso al trattamento dei dati da parte degli aspiranti di cui all'allegato C), parti integranti e sostanziali del presente atto, utili ai fini della partecipazione al bando di che trattasi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Arianna Sette

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 176 Reg. Atti Pubblicati

Questa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Dal 12-03-2026 al 27-03-2026

Campo di Giove, lì 12-03-2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Arianna Sette

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Campo di Giove, lì 12-03-2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
(Arianna Sette)